



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
GIUDICE DEL LAVORO

Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.8.2015,
ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, anche in fase cautelare, con i controinteressati, da individuarsi nei docenti inseriti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento 2014/2017 della Provincia di Como per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la Scuola Primaria (EEEE),
considerato peraltro che l'integrazione del contraddittorio non è suscettibile di pregiudicare alcun interesse della parte ricorrente, già destinataria di un provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte, che ha consentito la presentazione della domanda telematica di inserimento nelle GAE entro il termine previsto;
ritenuto che la pluralità dei controinteressati e la celerità propria del rito cautelare giustifichino il ricorso al procedimento di cui all'art. 151 c.p.c.,
ritenuto che la pubblicazione sul sito Internet del Miur sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la conoscibilità degli atti del procedimento cautelare,

ordina ai ricorrenti

di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ut supra individuati, mediante notificazione dell'istanza cautelare in corso di causa, del decreto cautelare adottato inaudita altera parte il 13.8.2015 e del presente provvedimento, entro 7 giorni dalla data di comunicazione di quest'ultimo, mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> , per intero, nella sezione atti di notifica 2015 del medesimo sito, con chiara indicazione dell'autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso;
prescrive al MIUR di non rimuovere dal predetto sito, fino alla conclusione del procedimento cautelare, tutta la documentazione ivi inserita e di rilasciare alla parte ricorrente, entro 5 giorni dagli adempimenti di pubblicazione sul sito internet, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
assegna ai controinteressati termine per la costituzione, nel procedimento cautelare, fino al 23.9.2015;
rinvia l'udienza ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c. al **24.9.2015 ore 9.00**.

Si comunichi.

Como, 27/08/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Laura TOMASI)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Laura TOMASI)

